

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Giovanni Pascarella all'udienza del 7 dicembre 2021, svolta nelle forme della trattazione scritta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 20953/2021, vertente

TRA

Molla Mizanur Rahman, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo n. 243, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, unitamente all'avv. Andrea Botta, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Castellini di Roma del 21/7/2015

RESISTENTE

Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e note di trattazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in via telematica il 28/7/2021 Molla Mizanur Rahman ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che:

-aveva lavorato alle dipendenze della Madison srl dal 2/10/2019 al giugno 2010, giusta quanto accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 524/2014, che aveva condannato detta società al pagamento della complessiva somma di € 4.900,00 a titolo di TFR, differenze 13, 14, ferie e compenso per lavoro straordinario;

-era stato ammesso al passivo del fallimento Madison s.r.l. 586/2019 al n.3 dello stato passivo, “con privilegio per la somma di €. 4.900,00 di cui €. 1.103,67 per tfr ed €.3796,66 per categoria privilegiati per indennità fine rapporto di cui €. 1.357,00 per 13 e 14 non corrisposte”;

-in data 28.1.2021 aveva inviato domanda di intervento al Fondo di Garanzia a mezzo pec in quanto il sistema telematico non accettava la domanda, perché il codice fiscale non risultava presente nell'anagrafica INPS, domanda avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto e i crediti diversi per la somma sopraindicata;

-erano trascorsi oltre 180 gg. dal deposito della domanda sopraindicata e l'INPS non si era pronunciato sulla stessa.

Si è costituito l'INPS, che ha eccepito la improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione di idonea domanda amministrativa, atteso che quella inoltrata del ricorrente era stata inviata non in via telematica, secondo le modalità prescritte con determinazione presidenziale n. 277 del 24/6/2011, in attuazione dell'art. 35, comma 5, d.l. n. 782010, sicchè l'Istituto non aveva potuto prenderne visione.

Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi degli artt. 7 d.l. n. 105/2021 e 23, comma 1, d.l. n. 137/2020, acquisite note autorizzate e di trattazione, all'esito dell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, c.p.c. contestualmente depositata.

2.L'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale è fondata.

Rileva il Tribunale che l'art. 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che *“Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”*.

Nell'esercizio della facoltà prevista dalla disposizione citata, l'INPS, con determinazione presidenziale n. 277 del 24/6/2011, pubblicata anche in G.U il 29/9/2011, ha stabilito:

“1) L'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all'INPS.

2) La presentazione telematica in via esclusiva delle singole istanze secondo il calendario di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

In tale allegato, tra le istanze da presentare esclusivamente in via telematica a decorrere dal 1 aprile 2012 è espressamente inclusa la domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e di crediti diversi”

2.1.Ne consegue che, avendo l'INPS optato *“per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici”*... *“per la presentazione da parte di denunce, istanze e garanzie fideiussorie”*, questa è l'unica modalità con cui la domanda al Fondo di Garanzia doveva essere presentata al fine di far insorgere

in capo all'Ente l'obbligo di esaminarla ed al fine di far ritenere perfezionata la condizione di proponibilità della domanda giudiziale prevista dall'art. 7 della l. n. 533 del 1973 (v. Cass. 10/5/2017 n.11438 e precedenti conformi ivi richiamati).

2.2.Costituisce, poi, principio consolidato quello secondo cui “la natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS comporta l'applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali, tra cui l'onere di presentazione della domanda amministrativa e di rispetto dei termini di legge per ultimare la procedura amministrativa per la liquidazione, senza che rilevi il termine di sessanta giorni di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, per l'esame della domanda da parte dell'Istituto” (v. Cass..20/11/2017 n.27465 e Cass.,3/6/2021, n. 15384).

3.Il ricorrente non ha utilizzato tale modalità ma ha trasmesso la domanda a mezzo pec, che deve ritenersi modalità non idonea ai fini anzidetti, tanto più che la ragione dell'utilizzo di tale illegittima modalità non può certo addebitarsi all'INPS, essendo essa stata ravvisata nel fatto che “*il sistema telematico INPS non accettava la domanda perché il codice fiscale non risultava presente nell'anagrafica dell'ente*” : diligenza avrebbe voluto che il ricorrente resolvesse prima l'asserito problema inerente al codice fiscale e poi provvedesse a presentare nuova domanda in via telematica, tenuto conto del disposto del comma 6 dell'art. 38 cit, secondo cui “*data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti*”.

4. Attesa la novità della questione, ricorrono i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Dichiara improponibile la domanda giudiziale.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 7/12/2021

Il Giudice

Giovanni Pascarella